

TI_GERICHTE 14.2021.62 vom 15. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.62

FR: TI_GERICHTE 14.2021.62 du 15 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.62 del 15 ottobre 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che può essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di definitiva esecutività (art. 647 e 653 CPCit.). In assenza di una simile dichiarazione, non è neppure sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto, a posteriori, quando il decreto era già esecutivo, interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 649 CPCit. perché al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell'esecuzione del decreto se la richiesta di sospensione è respinta, mentre se è accolta, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo quando ne viene dichiarata la definitiva esecutorietà (art. 654 CPCit.). Nel caso concreto, ha rilevato il Pretore aggiunto, il decreto ingiuntivo provvisorio non costituisce quindi un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, anche se il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività con ordinanza del 29 dicembre 2020, giacché non si evince dagli atti che l'opposizione sia stata rigettata, ciò che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore aggiunto, nell'affermare che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività non sospende l'esecutività del decreto ingiuntivo provvisorio, disconosce il tenore letterale dell'art. 649 CPCit., il quale prevede espressamente che "il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 cpc". Non senza una certa audacia, la reclamante ritiene che la sentenza del Tribunale federale citata dal primo giudice a sostegno della sua motivazione (5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755, consid. 2.4.5) sia erronea in diritto e violi in modo palese l'art. 1 CC, perché sarebbe contraria al tenore letterale della norma italiana. Ora, una lettura non superficiale dell'art. 649 CPCit. rivela che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività non ha in sé effetto sospensivo, dal momento che la sospensione della provvisoria esecutività dipende da una decisione del giudice istruttore quando ricorrono gravi motivi. D'altronde, come si avrà l'occasione di precisare più avanti, non s'instaura un "regolare contraddittorio" davanti al giudice istruttorio, bensì un

contraddittorio limitato, giacché il debitore ingiunto non può far valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi (5A_752/2014 consid. 2.4.5).

E. 5

La reclamante reputa anche errata l'affermazione secondo cui la procedura di opposizione giusta l'art. 649 CPCit. non garantirebbe un pieno contraddittorio, siccome con sentenza n. 3972 del 13 marzo 2012 la Suprema Corte di Cassazione italiana (Sezione III) ha stabilito che "in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 cpc, la natura cautelare in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la norma sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme, pertanto, l'art. 669 sexties cpc, nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma, modifica o revoca a contraddittorio pieno". In concreto, la reclamante considera pertanto di aver chiesto l'esecuzione del titolo formatosi in via anticipata inaudita altera parte solo dopo che l'CO 1 aveva avuto la possibilità di ottenerne la sospensione dell'esecuzione provvisoria attraverso una procedura di opposizione in contraddittorio pieno dinanzi a un giudice terzo (rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo) e imparziale.

E. 5.1

In realtà, il testo dell'art. 649 CPCit. (sopra consid. 4) non lascia dubbi sul fatto che il contraddittorio non è, e non può essere pieno, visto che il debitore opponente non può far valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi. D'altronde l'eventuale decisione di sospensione ha unicamente effetti ex nunc – la norma non prevede la possibilità di una revoca – ed è sprovvista di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell'art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che, se la richiesta di sospensione è respinta, al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell'esecuzione del decreto.

E. 5.2

Non si giunge a un'altra conclusione neppure sulla scorta della sentenza 13 marzo 2012 della Corte di Cassazione, della quale la reclamante si limita a riprodurre il "brocardo", misconoscendo che nella procedura sommaria le spettava dimostrare il contenuto del diritto italiano (cfr. art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP e sentenza della CEF 14.2014.106 del 29 settembre 2014 consid. 4.4/a), producendo perlomeno la sentenza nella sua integralità, anche perché pare essere solo un obiter dictum (Stefano Conforti, *Inibitoria ex art. 549 C.P.C. ed esecuzione ingiusta: un impasse da superare*, in: *Judicium* del 2 luglio 2021, www.judicium.it/inibitoria-ex-art-649-c-p-c-ed-esecuzione-ingiusta-un-impasse-da-superare/, ad n. 2 dopo la nota 14, e i rinvii). Ad ogni modo, per quanto si riesce a capire in base alla massima riprodotta dalla reclamante, la sentenza riguarda una questione diversa da quella in esame, ovvero quella di sapere se la sospensione della provvisoria esecutività può avvenire in via superprovvisoria. Il "contraddittorio pieno" cui allude la Corte di Cassazione si riferisce quindi all'udienza volta a confermare, modificare o revocare la sospensione supercautelare della provvisoria esecutività (giusta l'art. 669 sexties comma 2 CPCit.) e non all'estensione del contraddittorio relativo al decreto ingiuntivo provvisorio stesso.

E. 5.3

A parte il fatto che anche la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno rilevato non pochi problemi in merito al tipo di tutela previsto dall'art. 649 CPCit., e in particolare al

bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e paritario diritto di difesa delle parti (v. Consorti, op. cit., ad 1), contrariamente a quanto sostiene la reclamante la giurisprudenza del Tribunale federale (e di questa Camera) non verte sull'interpretazione del diritto interno italiano, bensì sulla riconoscibilità e l'esecutorietà in Svizzera del decreto ingiuntivo provvisorio giusta l'art. 642 CPCit. in base agli art. 32 e 38 della Convenzione di Lugano, ricordato che la nozione di "decisione" secondo tali norme va interpretata in modo autonomo (DTF 146 III 160 consid. 6.2). Il non ritenere tale decreto esecutivo in Svizzera secondo le norme appena citate finché non sia stato successivamente munito della dichiarazione di definitiva esecutività per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647 CPCit.), oppure per rigetto o parziale accoglimento dell'opposizione (art. 653 seg. CPCit.), o ancora finché non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.; sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1 con rinvii), non comporta di negare all'Italia la qualità di Stato di diritto, ma, conformemente anche alle opinioni emesse in Francia, Germania o Austria (v. i riferimenti in DTF 139 III 236 consid. 2.3), di ritenere che nella prima fase della procedura monitoria il decreto provvisorio non può essere dichiarato esecutivo all'estero, ciò che è anche il caso ad esempio della freezing injunction del diritto inglese prima della scadenza di un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure ex post (DTF 129 III 634 consid. 5.2.2).

E. 5.4

Nel caso concreto, se l'CO 1 ha sì avuto la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria attraverso una procedura di opposizione dinanzi a un giudice terzo e imparziale, essa non ha beneficiato di un contraddittorio pieno siccome è stata limitata nei suoi motivi di difesa. I diritti della reclamante non sono però definitivamente pregiudicati poiché permane per lei la possibilità di far eseguire il decreto ingiuntivo in Svizzera alle condizioni degli art. 647, 648 o 653 segg. CPCit. menzionate sopra (consid. 5.3).

E. 6

Il paragone con l'art. 336 (cpv. 1 lett. b) CPC svizzero proposto dalla reclamante non è calzante. Da una parte le decisioni di tribunali svizzeri non abbisognano di riconoscimento né di exequatur per esplicare effetti sul territorio svizzero; dall'altra, l'esecuzione anticipata riguarda decisioni impugnate con un appello (art. 315 cpv. 2 CPC), ovvero procedure in cui in prima sede è già stato svolto un pieno contraddittorio, non limitato a soli motivi gravi.

E. 7

Pure il paragone con il precetto esecutivo svizzero è fuori luogo, giacché tale documento non è un atto giudiziario e non è suscettibile di passare in giudicato, tanto che ha effetto (se non è sospeso da opposizione) solo nell'esecuzione in corso e non è parificato a una decisione giusta l'art. 32 CLug. (sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c, consid. 7; Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3 a ed. 2021, n. 37 ad art. 32 CLug).

E. 8

La differenza tra la procedura di (eventuale) concessione dell'esecuzione provvisoria giusta l'art. 648 CPCit. in pendenza di opposizione al decreto ingiuntivo non esecutivo emesso in virtù dell'art. 641 CPCit. e la procedura dell'art. 649 CPCit. di (eventuale) sospensione dell'esecuzione provvisoria decretata in virtù dell'art. 642 CPCit. non è unicamente, come

affermato dalla reclamante, che nella prima ipotesi l'esecuzione provvisoria è vincolata al fatto che l'opposizione non sia fondata "su prova scritta o di pronta soluzione", mentre nella seconda la sospensione della provvisoria esecuzione è subordinata all'esistenza di "gravi motivi", ma tale differenza condiziona anche il tipo di contraddittorio previsto dalla legge, nel senso che quello dell'art. 648 CPCit. è pieno, siccome il convenuto può far valere le sue ragioni senza limiti (sebbene solo quelle fondate su prova scritta o di pronta soluzione potrebbero rivelarsi decisive per evitare l'esecuzione provvisoria), mentre il contraddittorio dell'art. 649 CPCit. è limitato ai "motivi gravi". Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste alla critica.

E. 9

Secondo la reclamante, risulta dall'ordinanza del Tribunale di Milano che l'CO 1 non ha contestato il credito ingiunto, riconoscendone quindi processualmente la "debenza", e neppure ha addotto motivi di ordine pubblico o di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa che potessero indurre il giudice dell'opposizione a revocare o modificare con propria ordinanza il decreto emesso in applicazione dell'art. 649 CPCit. Il giudice svizzero dell' exequatur non sarebbe quindi abilitato a entrare nel merito della decisione del suo omologo italiano.

E. 9.1

Si evince dalle stesse allegazioni della reclamante che la convenuta ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività. Non si può così dire ch'essa ha riconosciuto processualmente la validità del procedimento monitorio. Che poi non abbia contestato esplicitamente il credito ingiunto non è a questo stadio della procedura determinante, perché potrebbe averlo ritenuto inutile proprio in considerazione delle limitazioni della procedura dell'art. 649 CPCit. oppure potrebbe avere avuto altri motivi di opposizione. Dall'ordinanza citata dalla reclamante (doc. E) si evince del resto che l'esame dell'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente è stata rinviata al merito, mentre l'eccezione di compensazione non è stata considerata un grave motivo giusta l'art. 649 CPCit.

E. 9.2

Nel ritenere incompleto il contraddittorio di cui ha beneficiato l'escussa prima della presentazione dell'istanza di rigetto dell'opposizione dal profilo della giurisprudenza relativa all'art. 32 CLug, il Pretore aggiunto non ha riesaminato il decreto ingiuntivo provvisorio nel merito in violazione dell'art. 36 CLug. Ha soltanto statuito che la decisione italiana non soddisfa i requisiti di riconoscimento e di exequatur stabiliti dalla CLug, senza metterne in discussione la validità (interna) né la motivazione.

E. 9.3

In definitiva, il reclamo è quindi da respingere e la decisione impugnata da confermare.

E. 10

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 11

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 819'900.67 , raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.